

Maggio 2017

Attività commerciale prevalente svolta da un'Associazione Culturale in 398

In questo numero

- 1 Attività commerciale di una Associazione Culturale in 398
- 1 Tutela della sicurezza
- 2 La debenza di IMU e TASI
- 2 Erogazioni nello spettacolo
- 3 Speciale – Le verifiche SIAE
- 4 Le addizionali sui compensi che superano i 7.500€
- 4 Prossime scadenze

La normativa (art 149, comma 4, TUIR) prevede che solo gli enti sportivi e quelli ecclesiastici possano avere incassi derivanti in prevalenza dall'attività commerciale senza perdere lo status di ente non profit. Invece qualsiasi altro ente che svolge prevalentemente questa attività deve trattare ogni incasso, anche quelli istituzionali, come commerciali, e quindi assoggettarli a tassazione.

Questa regola è stata sovvertita dalla sentenza 73/2017 della CTP di Venezia che ha stabilito che "Un'associazione culturale può essere senza scopo di lucro anche se effettua prestazioni commerciali in via prevalente, l'importante è che siano rispettati i fini istituzionali e gli obblighi previsti dal TUIR e dalla legge 398. In base a questa sentenza quindi l'importante sembra assoggettare ad imposte i proventi di questa attività non saltuaria svolta nei confronti dei non associati e si potrà anche continuare a beneficiare del regime 398/1991.

Questa pronuncia costituisce un precedente di sicuro interesse per molte associazioni, ma bisognerà valutare se in secondo grado i giudici non sovverteranno la disposizione in quanto altrimenti si aprirà un importante fronte di contenziosi con l'Agenzia delle Entrate. Ad ogni modo ogni certezza in ambito associativo sembra non essere mai da dare per certa.

Tutela della sicurezza nelle associazioni

Spesso le associazioni si domandano se siano soggette agli obblighi che il D.Lgs 81/2008 (ossia il Testo Unico sulla Sicurezza) prevede in capo alle aziende in quanto la confusione in quest'ambito è notevole.

Di norma un datore di lavoro privato o pubblico deve sottostare al dettato del Decreto e garantire la sicurezza dei lavoratori anche tramite la frequenza a corsi di aggiornamento periodici, la stesura del Documento di Valutazione Rischi e così via.

La Legge 98/2013 all'Art. 32 ha previsto una semplificazione che riguarda le ASD, le Organizzazioni di volontariato e le APS. Tale articolo riduce gli oneri e gli obblighi minimi previsti stabilendo che non sono necessari DVR e corsi RSPP, RLS, Antincendio e così via in tutti quegli ambiti in cui prestino la propria opera volontari o collaboratori che percepiscono i noti compensi sportivi. In questi casi il Presidente dell'ente deve solo rispettare l'Art. 21 del D.Lgs 81/2008 che prevede la fornitura dei dispositivi di protezione individuale nel caso siano necessari e che la postazione di lavoro sia esente da rischi. Discorso diverso se l'ente assume personale dipendente, in questo caso l'associazione deve far fronte a tutti gli obblighi e non può usufruire della semplificazione.

*Dal 2013 esiste una
semplificazione per le
ASD, ODV e APS*

La degenza di IMU e TASI

Tutti gli Enti non commerciali, per quanto riguarda gli immobili utilizzati per l'attività istituzionale, godono di ampie esenzioni in merito al pagamento dei tributi locali, ma occorrono delle precisazioni.

La norma prevede che "sono esenti gli immobili destinati unicamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive."

Il primo requisito per usufruire dell'esenzione totale dai tributi locali è che gli immobili siano utilizzati direttamente da enti non profit e che quindi non hanno per oggetto prevalente o esclusivo l'esercizio di attività commerciale. Di conseguenza tutte le SSD sono escluse dall'agevolazione.

Il secondo requisito è che l'ente abbia recepito nello Statuto quanto previsto dall'art 148 del TUIR (tutti i nuovi statuti dovrebbero essere conformi), ma rileva inoltre che l'ente svolga effettivamente quanto previsto come oggetto sociale e non svolga in realtà attività commerciale prevalente.

Da ultimo, il requisito più rilevante e limitante, è che l'ente deve svolgere determinate attività previste dall'art 7, lett. 1, D.lgs. 504/1992. Inoltre si precisa, ad esempio nel caso di svolgimento di attività sportive, che le medesime devono essere effettuate con modalità non commerciali o a titolo gratuito o dietro versamento di un corrispettivo simbolico e comunque non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso territorio.

Ciò significa che il compenso non deve essere in relazione al costo sostenuto dall'ente non profit. In base a quest'ultima condizione appare molto difficile quindi che qualche associazione possa legittimamente usufruire dell'agevolazione.

Erogazioni liberali nello spettacolo

Le Associazioni Culturali con riconoscimento giuridico che operano nel settore degli spettacoli musicali possono usufruire delle agevolazioni per le erogazioni liberali ricevute da privati ed aziende così come le Fondazioni.

Tali incentivi sono:

- Detrazione Irpef del 19% sulle erogazioni liberali in denaro fino al 2% del reddito complessivo del soggetto erogante
- Deduzione Ires non superiore al 2% del reddito di impresa dichiarato

L'Agenzia delle Entrate ha emanato il 12 maggio la Circolare 59 che estende tali agevolazioni anche all'attività indiretta consistente nell'erogazione di parte delle somme raccolte ad un altro ente che opera e persegue anch'esso l'esercizio esclusivo dell'attività musicale. Si tratta ad esempio del caso dell'associazione capofila che ripartisce i fondi alle altre associazioni che hanno partecipato all'organizzazione dell'evento.

L'associazione che distribuisce i fondi deve verificare l'effettivo utilizzo delle erogazioni distribuite agli altri enti. Non sono consentite inoltre le detrazioni delle erogazioni trasferite ad altri enti per evitare le erogazioni a catena.

*Avete i requisiti per
l'esenzione dai tributi
locali?*

*La Circolare 59 estende
l'ambito delle detrazioni*

Speciale – Le Verifiche SIAE presso gli enti associativi

Probabilmente pochi sono a conoscenza che dal giugno 2000 è in vigore una convenzione tra Agenzia delle Entrate e SIAE che autorizza quest'ultima ad effettuare verifiche presso gli enti associativi non solo per quanto riguarda l'imposta sugli intrattenimenti ma anche IVA.

La Convenzione non definisce le modalità precise all'interno delle quali gli ispettori SIAE devono operare, quindi ogni Ufficio nel corso di questi 17 anni ha adottato procedure proprie che nella maggioranza dei casi hanno esteso enormemente l'ambito delle verifiche effettuate.

In base alla Convenzione la SIAE si sarebbe dovuta limitare a:

- La corrispondenza dei dati registrati sui documenti contabili;
- L'accertamento di tutti gli altri proventi inerenti l'attività;
- Effettuare la raccolta di documentazione contabile afferente ai soggetti controllati ed all'acquisizione dei relativi corrispettivi;
- Verificare la completa e tempestiva registrazione dei proventi;
- Verificare il volume d'affari dell'anno precedente;
- Verifica di assenza di finalità lucrative


Quest'ultimo punto sembra esulare dalle competenze specifiche attribuite per Legge alla SIAE, ma è stato lo strumento al quale l'Ufficio si è riferito per effettuare completi sulla totalità degli aspetti associativi non limitandosi solo ad Iva ed imposte su intrattenimenti.

In particolare vengono verificati i "corrispettivi specifici" versati dai soci al fine di controllare la non debenza dell'Iva ma anche in merito a questo punto si ritiene che esuli dalla competenza attribuita dalla Convenzione.

In sintesi le verifiche effettuate dagli ispettori SIAE, invece che concentrarsi sugli indici di commercialità e sull'evasione di Iva ed imposte sugli intrattenimenti, assumono la connotazione di un'indagine sulla natura complessiva dell'ente effettuando una valutazione complessiva dell'associazione, fatto che non rientra tra le funzioni delegate alla SIAE.

Ove si necessiti di una più articolata attività di controllo, e quindi di un accertamento di carattere generale, la competenza rimane esclusiva dell'Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza.

Nell'attesa (forse vana) che vengano ben circoscritti i poteri attribuiti ai Mandatari ricordatevi che, benché la SIAE svolga un ruolo ispettivo rilevante, non sono titolari del potere impositivo e non potranno chiedervi di recarvi presso il loro Ufficio per la consegna dei documenti, ma tutte le indagini dovranno essere svolte presso la sede associativa.



La questione delle addizionali nei compensi sportivi eccedenti i 7.500€

Una delle questioni operative non ancora chiarite dall'Amministrazione Finanziaria riguarda i casi in cui le addizionali regionali e comunali devono essere versate se il compenso sportivo eccede la soglia di esenzione e quale sia l'aliquota da applicare.

Fino al 2011 la normativa prevedeva il versamento della sola addizionale regionale con aliquota dello 0,9%, misura poi incrementata all'1,23% dall'art. 1 Legge 214/2011. Tale norma aveva stabilito inoltre che dei decreti attuativi avrebbero dovuto fissare l'eventuale debenza delle addizionali comunali. Decreti che non sono mai stati emanati.

Successivamente nel 2012 l'Agenzia delle Entrate aveva stabilito con la Risoluzione 106E che le associazioni "dovranno individuare l'aliquota deliberata dalla Regione nella quale il beneficiario ha la il domicilio fiscale." La medesima circolare inoltre afferma, in merito alle addizionali comunali, che "la mancata emanazione dei decreti interministeriali non impedisce in alcun modo l'applicazione del tributo in questione."

Anche in questo caso, per l'applicazione dell'aliquota, l'associazione deve verificare la delibera ove lo sportivo ha la il domicilio fiscale al 1 gennaio dell'anno di riferimento.

In sintesi la norma di legge prevede che si debba applicare solo l'addizionale regionale con aliquota fissa all'1,23%, mentre una Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate invece prevede sia entrambe le aliquote sia l'applicazione degli scaglioni in base al reddito percepito.

Nel nostro sistema giuridico è prevista una gerarchia delle fonti ed una Legge dello Stato ha un valore superiore rispetto ad un semplice orientamento dell'Agenzia, ma un chiarimento legislativo in merito sarebbe opportuno in quanto in caso di verifica il rispetto del dettato normativo potrebbe non essere considerato sufficiente.

Prossime scadenze

Aggiornamento Registro 398 IVA	15 maggio
Versamento Iva trimestrale	16 maggio
Invio Dichiarazione 5x1000	30 giugno

APRILE 2017						
l	m	m	g	v	s	d
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

MAGGIO 2017						
l	m	m	g	v	s	d
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

GIUGNO 2017						
l	m	m	g	v	s	d
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		